

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 164

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di regolamento ministeriale concernente la riorganizzazione
della struttura operativa dell'Ispettorato centrale repressione frodi**

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 21 novembre 2000, n.
335)*

Trasmesso alla Presidenza l'11 dicembre 2002



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

VISTO il Decreto-Legge 18 giugno 1986, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'articolo 10 ha previsto l'istituzione dell'Ispettorato centrale repressione frodi presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste;

VISTO il Decreto Legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, che all'articolo 2 autorizza il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali a provvedere, con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla razionalizzazione dell'Ispettorato centrale repressione frodi, con particolare riguardo alla dislocazione logistica degli uffici, al fine di conseguire una più funzionale presenza del personale a livello centrale e periferico, fermo l'attuale organico determinato con D.P.C.M. del 27 novembre 1996, ed una più razionale organizzazione dei laboratori, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;

VISTO, altresì, il Decreto Legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che all'articolo 3, comma 3, stabilisce che l'Ispettorato centrale repressione frodi è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, opera con organico proprio ed autonomia organizzativa ed amministrativa e costituisce un autonomo centro di responsabilità di spesa;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTA la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, recante modifiche al Titolo V, Parte II, della Costituzione;

VISTO l'articolo 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002);

SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 28 ottobre 2002;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota del

CONSIDERATO che la razionalizzazione della struttura dell'Ispettorato centrale repressione frodi, prevista dal citato articolo 2 del D.L. n. 335/2000, convertito nella legge n. 3/2001, è necessaria per garantire una più efficace tutela della qualità dei prodotti agroalimentari ed un elevato livello di sicurezza agroalimentare;

RITENUTO che, nell'ambito della prescritta razionalizzazione, debbano essere privilegiate, in particolare, la programmazione delle attività istituzionali, nonché l'indirizzo ed il coordinamento delle attività ispettiva ed analitica, svolte dall'Amministrazione centrale, oltre alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale;

RITENUTO che, allo scopo precipuo di garantire una presenza più tempestiva e capillare sul territorio, l'attività ispettiva vada espletata per circoscrizioni territoriali omogenee, comprendenti una o più Regioni, tenuto conto del numero di aziende operanti e del tipo di produzioni più diffuse, nonché del più o meno elevato rischio di commissione di frodi nel comparto agro-alimentare;

CONSIDERATO, altresì, necessario procedere alla razionalizzazione delle attività di laboratorio, provvedendo alla individuazione di un congruo numero di laboratori, da accreditare a norma del Decreto Legislativo n. 156/97, con adeguata dotazione organica e strumentale, collocati in strutture funzionali ed idonee a garantire l'espletamento tempestivo delle analisi, nonché qualificati scientificamente, in grado di conseguire le necessarie specializzazioni nei diversi settori merceologici e di mettere in atto studi indirizzati alla messa a punto di metodi analitici per individuare le sempre più sofisticate frodi commesse nel settore agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione;

RITENUTO indispensabile prevedere un'adeguata razionalizzazione dell'attività sanzionatoria, al fine di consentire la definizione con maggiore tempestività dei relativi procedimenti, anche in modo da non danneggiare gli operatori del settore nell'accesso al regime degli aiuti comunitari;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

RITENUTO necessario, in considerazione della competenza statale in materia di prevenzione e repressione delle frodi agroalimentari, nonché della peculiare operatività sul territorio nel settore agricolo ed agroalimentare delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, istituire un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una più efficace operatività sul territorio dell'azione istituzionale dell'Ispettorato;

RITENUTO necessario, altresì, allo scopo di rendere più agevole il concorso con le altre forze di polizia, così come previsto dall'articolo 6, comma 7, della legge n. 462/86, istituire un apposito Comitato tecnico, composto da rappresentanti di tutti gli organi di controllo operanti sul territorio, con il compito di concertare azioni volte ad attuare una più incisiva lotta alle frodi agroalimentari, evitando possibili sovrapposizioni;

CONSIDERATO che i suddetti organismi collegiali hanno carattere esclusivamente tecnico e che sono indispensabili per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali prefissati;

RITENUTO che una riorganizzazione fondata sui criteri poc'anzi descritti rappresenti anche lo strumento più idoneo per consentire all'Ispettorato di espletare con maggiore efficacia i propri compiti istituzionali;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Articolo 1

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione centrale dell'Ispettorato centrale repressione frodi è articolata nei seguenti uffici di livello dirigenziale non generale:

— Ufficio I: programmazione delle attività istituzionali dell'Ispettorato centrale repressione frodi; monitoraggio e valutazione dei programmi annuali



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

di attività; rapporti con gli altri organismi di controllo nazionali e comunitari; attività di studio nelle materie di competenza dell'Ispettorato.

- Ufficio II: indirizzo e coordinamento operativo dell'attività ispettiva svolta dagli Uffici periferici nei vari settori merceologici; elaborazione ed aggiornamento periodico dei dati riguardanti l'attività ispettiva svolta.
- Ufficio III: indirizzo e coordinamento operativo dell'attività dei laboratori nei vari settori merceologici; aggiornamento delle metodiche ufficiali di analisi dei prodotti agro-alimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; armonizzazione, per gli aspetti tecnico-analitici, delle norme interne in materia di prevenzione e repressione delle frodi agro-alimentari con quelle degli altri paesi europei.
- Ufficio IV: trattamento giuridico, reclutamento, formazione ed aggiornamento professionale del personale; mobilità; contenzioso del lavoro; relazioni sindacali.
- Ufficio V: affari generali; gestione dei capitoli di bilancio; trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza; conto annuale delle spese sostenute per il personale, predisposto a norma dell'art. 60 del D. Lgs. n. 165/2001; tenuta della contabilità analitica; controllo di gestione a norma dell'articolo 1 del D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 286; stipula di convenzioni di collaborazione con Enti vari; automazione ed informatizzazione degli uffici centrali e periferici.
- Ufficio VI: irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nelle materie di competenza; indirizzo e coordinamento dell'attività sanzionatoria; esame delle problematiche giuridiche nelle materie attinenti all'attività istituzionale dell'Ispettorato.

Articolo 2

1. Entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'Amministrazione periferica dell'Ispettorato centrale repressione frodi verrà articolata nei seguenti Uffici di livello dirigenziale non generale, per i quali



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

viene stabilita la sede, la circoscrizione territoriale di competenza e le sedi distaccate di livello non dirigenziale:

Ufficio di TORINO, avente competenza territoriale sulle regioni Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria;

- sedi distaccate: ASTI e GENOVA;

Ufficio di MILANO, avente competenza territoriale sulla regione Lombardia;

- sede distaccata: BRESCIA;

Ufficio di CONEGLIANO VENETO, avente competenza territoriale sulle regioni Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia;

- sedi distaccate: VERONA, UDINE e S. MICHELE ALL'ADIGE;

Ufficio di BOLOGNA, avente competenza territoriale sulla regione Emilia-Romagna;

- sede distaccata: MODENA;

Ufficio di FIRENZE, avente competenza territoriale sulle regioni Toscana, Umbria e Marche;

- sedi distaccate: PISA, PERUGIA ed ANCONA;

Ufficio di ROMA, avente competenza territoriale sulle regioni Lazio ed Abruzzo;

- sede distaccata: PESCARA;

Ufficio di NAPOLI, avente competenza territoriale sulle regioni Campania, Molise e Basilicata;

- sedi distaccate: SALERNO, POTENZA e CAMPOBASSO;

Ufficio di BARI, avente competenza territoriale sulla regione Puglia;

- sede distaccata: LECCE;

Ufficio di COSENZA, avente competenza territoriale sulla regione Calabria;



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Ufficio di PALERMO, avente competenza territoriale sulla regione Sicilia;

- sede distaccata: CATANIA;

Ufficio di CAGLIARI, avente competenza territoriale sulla regione Sardegna.

Articolo 3

1. Entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso l'Ispettorato centrale repressione frodi opereranno i seguenti laboratori di livello dirigenziale non generale, con relative sezioni distaccate di livello non dirigenziale:

- Laboratorio di MODENA, con sezione distaccata in Genova;
- Laboratorio di CONEGLIANO VENETO, con sezione distaccata in Milano;
- Laboratorio di PERUGIA, con sezione distaccata in Cagliari;
- Laboratorio di SALERNO, con sezione distaccata in Bari;
- Laboratorio di CATANIA.

2. Fino al 31 dicembre 2005, i laboratori di Bologna, Firenze e Roma, previsti nell'ambito dell'organizzazione generale di cui al D.M. 12 agosto 1986, operano come sezioni distaccate, rispettivamente, il primo del laboratorio di Modena e gli altri due del laboratorio di Perugia di cui al comma 1.

Articolo 4

1. Con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si procederà all'individuazione delle dotazioni organiche e strumentali da assegnare, rispettivamente, all'Amministrazione centrale, agli Uffici periferici ed ai Laboratori dell'Ispettorato centrale repressione frodi, nell'ambito dei contingenti complessivi come determinati dai provvedimenti in vigore.



Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

Articolo 5

1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali o da un suo delegato e formato da tre rappresentanti del Ministero – dei quali uno appartenente all'Ispettorato e due ai Dipartimenti in cui si articola il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – e da un rappresentante di ciascuna Regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, con il compito di individuare idonee forme di cooperazione atte a consentire una più efficace operatività dell'azione istituzionale dell'Ispettorato.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

Articolo 6

1. E' istituito un Comitato tecnico, presieduto dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali o da un suo delegato e formato da rappresentanti di tutti gli organismi di controllo di cui all'art. 6, comma 7, della legge n. 462/86, con il compito di rendere più agevole la concertazione di azioni volte ad attuare una più energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio.

2. Ai componenti del Comitato di cui al comma precedente non è riconosciuto alcun compenso o rimborso-spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato medesimo.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana e verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì